



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI"

Via S. Scervini n.115 – 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 Fax: 0984/953143
e-mail: csis06100t@istruzione.it – www.iisacri.gov.it Pec: csis06100t@pec.istruzione.it
C.F.: 98088760784 – C.M.: CSIS06100T – Codice Univoco Ufficio UFQTXQ

MS - ACRI "IPSIA-ITI"
Prot. N° 7026 ALB
del 28-11-2017

Contratto Integrativo d'Istituto

Anno scolastico 2017-18

Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 10,00, nel locale della Presidenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore IPSIA-ITI di Acri, sito Via S. Scervini 115 Acri (CS), in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto, prevista dall'art. 6 del CCNL del 7.10.2007, tra:

- Il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Lupinacci;
- Il prof. Fusaro Annunziato (Sindacato SAB);
- Il Collaboratore Scolastico Capitano Livio (Sindacato SNALS);
- L'Assistente Tecnico Siciliano Angelo (Sindacato SNALS);
- Il prof. Bisignano Francesco (Sindacato CISL);

è stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione Scolastica: Istituto d'Istruzione Superiore IPSIA-ITI di Acri, sito in Via S. Scervini 115 Acri (CS).

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016-17.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento, a seguito di adeguamento a norme o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa;
 - b. Informazione preventiva;
 - c. Informazione successiva;
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D. lgs. 165/2001.

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

- g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'edificio, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO. SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale adibito a sala per il Collegio docenti, al piano terra, concordandone con il Dirigente le modalità.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO. SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO. SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 11 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si rende disponibile fino a sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 12 - Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL al fine della realizzazione di progetti specifici deliberati dagli organi competenti.

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. graduatoria interna.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 - Risorse disponibili (lordo dipendente)

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da :
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa, pari a € 4.904,47;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA, pari a € 3.169,57
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR, pari a € 50.590,27;
 - d. ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, pari a € 2.686,84;
 - e. economie FIS 2016-17 pari a € 1.885,84

- f. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro pari a € 13.865,00 (Fondi Alternanza Scuola Lavoro) € 12.008,27 (per Fondi Europei progetto FSE)
- g. eventuali contributi dei genitori per attività programmate.

2. Il totale lordo stato delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a complessivi:

DESCRIZIONE	LORDO STATO
Fondo delle Istituzioni scolastiche	67.133,28
Funzioni Strumentali	6.508,23
Incarichi specifici ATA	4.206,02
Economie A.P.FIS	2.502,51
Economie Corsi Recupero A.P. (fondi Progr. Ann.)	1.519,33
Fondi alternanza scuola lavoro	18.398,86
Fondi Europei progetto FSE	13.913,64
totale	114.181,87

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% e per le attività del personale ATA il 30% .
2. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 18 - Calcolo delle risorse

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL, del Piano annuale delle attività del personale docente e del Piano annuale di attività del personale ATA, il fondo d'Istituto destinato al personale è ripartito, come segue:

Fondo d'Istituto a.s. 2017-18 - Lordo Dipendente (nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017)
CEDOLINO UNICO: Periodo settembre-dicembre 2017.

Retribuzione accessoria totale: € 20.450,37 (Lordo dipendente), così suddivisa

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 16.863,42	22.377,76
Funzioni Strumentali	€ 1.634,82	2.169,41
Incarichi specifici ATA	€ 1.056,52	1.402,01
Ore eccedenti	€ 895,61	1.188,48
TOTALE	€ 20.450,37	27.137,66

CEDOLINO UNICO: Periodo gennaio-agosto 2018.

Retribuzione accessoria totale: € 40.900,78 (lordo dipendente), così suddivisa

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 33.726,85	44.755,52
Funzioni Strumentali	€ 3.269,65	€ 4.338,82
Incarichi specifici ATA	2.113,05	2.804,01
Ore eccedenti	€ 1.791,23	2.376,96
TOTALE	€ 40.900,78	54.275,31

CEDOLINO UNICO: Totale settembre-dicembre 2017 + gennaio-agosto 2018

Retribuzione accessoria totale: € 61351,15 (lordo dipendente) , così suddivisa

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 50.590,27	€ 67.133,28
Funzioni Strumentali	€ 4.904,47	€ 6.508,23
Incarichi specifici ATA	€ 3.169,57	€ 4.206,02
Ore eccedenti	€ 2.686,84	€ 3.565,44
TOTALE	€ 61.351,15	81.412,97

CALCOLO FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (FIS) 2017/18

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo delle Istituzioni scolastiche assegnato 2017/2018	€ 50.590,27	67.133,28
Economie fondo d'istituto 2016-17	€ 1.885,84	2.502,51
Disponibilità Fondo	€ 52.476,11	69.635,79
Indennità Direzione DSGA (art. 3 seq. ATA e Tab. 9 ridefinita dal 1/9/08)	-€ 3.720,00	-4.936,44
Indennità sostituto in caso di assenza del DSGA	-€ 391,20	-519,12
Totale FIS lordo dipendente 2016-17 da portare in contrattazione	€ 48.364,91	64.180,23

RIPARTIZIONE DEL FIS:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso accessorio Personale Docente (70%)	33.855,44	44.926,16
Compenso accessorio Personale ATA (30%)	14.509,47	19.254,07
Fis da distribuire	48.364,91	64.180,23

Funzioni strumentali A.S 2017/2018	Importo L.D.	Importo L.S.
Assegnazione anno scolastico 2017/18	€ 4.904,47	€ 6.508,23
Incarichi specifici A.S 2017/2018		
Assegnazione anno scolastico 2017/18	€ 3.169,57	€ 4.206,02

Altre entrate (Alternanza scuola Lavoro e Fondi Europei FSE)

DESCRIZIONE	DOCENTI LS	dsga LS	Ata LS	Totale LS
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	17.416,88	981,98		18.398,86
Fondi Europei (Progetto FSE)	9.063,63	1.833,01	3.018,00	13.914,64
Finanziamento corsi recupero residui a.p.	1519,33			1.519,33
totale	27.999,84	2.814,99	3.018,00	33.832,83

Si allegano tabelle analitiche distribuzione FIS personale Docente e ATA.

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. Gli incarichi saranno attribuiti in coerenza a quanto previsto dal RAV, dal PTOF e dal PdM della Scuola.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, alla valutazione dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, sempre in relazione al RAV, al PTOF e al PdM della Scuola. Di conseguenza, non sono previsti incarichi di natura forfetaria.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica

Dirigente Scolastico
Abbonato

- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che sia formato e assicurati le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 24 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuati gli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)** tra il personale fornito delle competenze necessarie e, in mancanza, tra il personale che sarà appositamente formato attraverso specifico corso.
2. Agli stessi competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 25 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Il Fondo per l'Assegnazione degli Istituti contrattuali (Cedolino Unico) 2017-18 è stato calcolato e suddiviso sulla base dei fondi comunicati dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017.
5. Le parti concordano che, qualora le somme comunicate dal MIUR per l'anno scolastico corrente, fossero superiori ovvero inferiori alla somma contrattata, queste saranno attribuite o detratte a tutto il personale in ragione del 70% e del 30%, rispettivamente per i Docenti e per il personale ATA.

La delegazione di parte pubblica:

- Dirigente Scolastico: prof. Giuseppe Lupinacci

I rappresentanti della Delegazione Sindacale territoriale:

- prof. Fusaro Annunziato (Sindacato SAB);
- Collaboratore Scolastico Capitano Livio (Sindacato SNALS);
- Assistente Tecnico Siciliano Angelo (Sindacato SNALS);
- prof. Bisignano Francesco (Sindacato CISL);

Acri, 28/11/2017

Il documento contrattuale è composto di n. 09 pagine.